

**Comune di Inzago
Città Metropolitana di Milano**

p g t

Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo

PUGSS.02 - Regolamento comunale per l'organizzazione dei servizi a rete nel sottosuolo e per la manomissione del suolo pubblico

Sindaco:
Andrea Fumagalli

Assessore al Territorio,
Ambiente, Infrastrutture
Paolo Camagni

Responsabile Edilizia
privata e Urbanistica
Arch. Sara Magenis

Lavori pubblici
....

Progettisti:

 **MASTERPLAN
STUDIO**
Masterplanstudio srl
Via Aosta 2
20155 Milano

 **sos ter**
Studio Sostenibilità Territoriale
Studio SosTer
Via Santa Caterina 41
20025 Legnano (MI)

Luglio, 2020

PUGSS 2020

Rev.	Data	Codice	Redatto	Verificato	Approvato



Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 -	OBIETTIVI GENERALI	pag. 2
ART.2 -	OGGETTO E FINALITÀ	pag. 2
ART.3 -	AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 4
ART.4 -	AMBITO DI ESCLUSIONE	pag. 5

TITOLO II - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE

ART.5 -	AZIENDE EROGATRICI ED OPERATRICI	pag. 7
ART.6 -	UFFICIO PER LA GESTIONE DEL SOTTOSUOLO	pag. 7
ART.7 -	TUTELA DELLE STRADE, DEL SUOLO PUBBLICO E DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI	pag. 8
ART.8 -	SOLUZIONI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	pag. 9
ART.9 -	RIUNIONI DI COORDINAMENTO	pag. 10
ART.10 -	TRASMISSIONE DATI	pag. 10
ART.11 -	PROGRAMMAZIONE	pag. 11
ART.12 -	CATASTO DEL SOTTOSUOLO	pag. 11
ART.13 -	MONITORAGGIO INFRASTRUTTURE ESISTENTI	pag. 12
ART.14 -	ABBANDONO DELLE RETI	pag. 13

TITOLO III - ITER AMMINISTRATIVO E AUTORIZZAZIONE

ART.15 -	DOMANDA DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	pag. 15
ART.16 -	ITER AMMINISTRATIVO	pag. 18
ART.17 -	MODALITÀ AUTORIZZATIVE	pag. 19
ART.18 -	AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO	pag. 20
ART.19 -	INTERVENTI SU SEDI STRADALI, MARCIAPIEDI ED AIUOLE DI RECENTE SISTEMAZIONE	pag. 22
ART.20 -	PRESCRIZIONI GENERALI PER AIUOLE, ALBERATURE ED AREE DI PERTINENZA	pag. 22
ART.21 -	LAVORI DI SCAVO IN PRESENZA DI ALBERATURE ED AREE VERDI	pag. 24
ART.22 -	OBBLIGHI E DIVIETI NELLE AREE DI CANTIERE	pag. 26
ART.23 -	INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO IN PROSSIMITÀ DI ALBERATURE	pag. 26
ART.24 -	PROTEZIONE DELLE ALBERATURE IN AREE DI CANTIERE	pag. 27
ART.25 -	LAVORI SU AREE A VERDE PUBBLICO	pag. 29
ART.26 -	DEPOSITO DI MATERIALI SU AREE PUBBLICHE	pag. 30



ART.27 -	TRANSITO DI MEZZI	pag. 30
ART.28 -	MANOMISSIONE URGNETE DEL SOTTOSUOLO	pag. 31

TITOLO IV - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI CONCESSIONARIO

ART.29 -	COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI	pag. 33
ART.30 -	COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO	pag. 33
ART.31 -	GESTIONE DEL CANTIERE	pag. 35
ART.32 -	SEGNALAMENTO DEL CANTIERE	pag. 37
ART.33 -	MODALITÀ OPERATIVE E PRESCRIZIONI TECNICHE	pag. 38
ART.34 -	COMUNICAZIONE FINE LAVORI CON RIPRISTINO PROVVISORIO	pag. 38
ART.35 -	COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI CON RIPRISTINO DEFINITIVO	pag. 39
ART.36 -	COMUNICAZIONE FINE LAVORI RIPRISTINO DEFINITIVO E PRESA IN CONSEGNA	pag. 39

TITOLO V - ONERI ECONOMICI, GARANZIE E RESPONSABILITA'

ART.37 -	ONERI ECONOMICI	pag. 41
ART.38 -	GARANZIE IN FASE ESECUTIVA	pag. 41
ART.39 -	RESPONSABILITÀ PER DANNI VERSO ALTRI IMPIANTI O TERZI	pag. 42
ART.40 -	REGIME SANZIONATORIO	pag. 44

TITOLO VI - NORME FINALI

ART.41 -	APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO	pag. 46
ART.42 -	RINVIO DINAMICO	pag. 46
ART.43 -	ENTRATA IN VIGORE	pag. 46

INDICE ALLEGATI

1. APPENDICE 1 – TECNOLOGIE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (NO-DIG E TRANCHLESS TECHNOLOGY).
2. APPENDICE 2 – STRALCIO LINEE GUIDA DEL D.M. 10.07.2002 “DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO AGLI SCHEMI SEGNALETICI DIFFERENZIATI PER TIPOLOGIA DI STRADA DA ADOTTARE PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO”.
3. ALLEGATO A – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO.
 - MODULO 1- COMUNICAZIONE ULTERIORI INTESTATARI DEL PROCEDIMENTO.
 - MODULO 2- ULTERIORI IMMOBILI OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.
4. ALLEGATO B – COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO.
5. ALLEGATO C – COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO.



Comune di Inzago (MI)
Città Metropolitana di Milano

1

Regolamento comunale per l'organizzazione dei servizi a rete nel sottosuolo
e per la manomissione del suolo pubblico

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI



ART. 1

OGGETTI GENERALI

Il Comune, sulla base delle direttive Nazionali e Regionali vigenti, disciplina l'utilizzo del sottosuolo svolgendo un'azione congiunta sul sistema delle reti stradali e delle infrastrutture sia in fase di pianificazione che di gestione e di intervento.

Il Comune costituisce l'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo a cui vengono demandate le procedure di autorizzazione e di controllo degli interventi, il rapporto con i soggetti privati, le aziende erogatrici di servizi pubblici, gli altri enti e l'interlocuzione con la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile.

Il Comune opera per l'attuazione della Direttiva 03/03/1999 del Dipartimento Aree Urbane (G.U. n° 58 del 11/03/1999), della Legge Regionale n° 26 del 12/12/2003, della Legge Regionale n° 12 dell'11/03/2005 "Legge per il governo del territorio" s.m.i., del Regolamento Regionale n° 6 del 15/02/2010, degli "Indirizzi ai Comuni e alle Province lombarde per l'uso e la manomissione del sottosuolo" - d.d.g. 19-7-2011 n. 6630, pubblicato sul BURL S.O. n. 30 del 25-7-2011, della Legge Regionale n° 7 del 18/04/2012 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione", della Legge Regionale n° 19 del 08/07/2014 e della DDG n.3095 del 10/04/2014.

Il Comune con l'approvazione del Regolamento comunale per l'organizzazione dei servizi a rete nel sottosuolo e per la manomissione del suolo pubblico, intende coordinare le disposizioni in esso previste con quelle disciplinanti l'uso del suolo pubblico.

Il Comune istituisce altresì il Catasto del Sottosuolo costituito dall'insieme delle tavole, mappe, planimetrie e altri documenti, sia su supporto cartaceo che informatizzato, idonei a rappresentare la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade e delle aree pubbliche e demaniali, nonché la localizzazione e se necessario il dimensionamento delle infrastrutture per la distribuzione dei servizi pubblici a rete e delle eventuali ulteriori infrastrutture presenti sul territorio.

ART. 2

OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune e tutti i soggetti, pubblici e privati, in merito alla manomissione del suolo pubblico, ed i relativi ripristini conseguenti ad interventi di installazione, modifica, integrazione, mantenimento e manutenzione di sottoservizi ed impianti di distribuzione (ad es. rete di distribuzione elettrica e di illuminazione pubblica, rete di distribuzione dell'acqua potabile, rete fognaria e di convogliamento delle acque meteoriche, camerette di ispezione e manovra, pozzetti di ispezione e smaltimento, rete telefonica e di distribuzione dati, rete



distribuzione gas metano, ecc.). Il presente regolamento disciplina inoltre tutte le manomissioni che riguardano il demanio del Comune destinato a strade, aree verdi o altre aree di uso pubblico.

Il Comune in qualità di proprietario delle aree suddette, rilascia specifiche autorizzazioni per la posa e manutenzione di servizi in sotterraneo, realizzazione di opere, depositi ed approntamento di cantieri stradali interessanti il suolo pubblico sia demaniale che patrimoniale.

Il Concessionario dovrà attuare quanto previsto nell'atto autorizzativo osservando scrupolosamente le prescrizioni delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di salvaguardia della pubblica incolumità, del pubblico transito e di tutela delle aree a verde e delle essenze arboree ed arbustive, adottando tutte quelle precauzioni provvisoriale e di segnalazione, sia nelle ore diurne che nelle ore notturne, finalizzate a prevenire ed impedire possibili sinistri o danneggiamenti alle persone, alle proprietà pubbliche e private in corrispondenza o in dipendenza dei lavori, nonché infortuni sul lavoro delle maestranze impegnate nell'esecuzione delle opere.

Pertanto, dovranno essere adottati anche tutti gli accorgimenti e gli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., restando a carico del Concessionario ogni responsabilità a riguardo, così pure la posa della segnaletica temporanea sia in periodo diurno che notturno per tutta la durata e completamento dei lavori.

Il Regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 03.03.99 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici e s.m.i.) prevede:

- a) il razionale utilizzo del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del soprasuolo;
- b) L'ottimizzazione e massimo utilizzo delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione ed agevolando la diffusione omogenea di nuove infrastrutture, al fine di dotare l'intero territorio comunale di un sistema di strutture a rete in grado di assicurare i diversi servizi ai cittadini ed agli operatori, realizzando economie di scala a medio e lungo termine in modo da garantire la regolarità, la continuità e la qualità nell'erogazione del servizio.
- c) la riduzione, al minimo necessario, degli interventi di smantellamento delle pavimentazioni stradali e delle operazioni di scavo, ricorrendo prioritariamente all'utilizzo di tecniche senza scavo (No Dig) o alla minitrincea, nonché delle conseguenti operazioni di smaltimento e ripristino;
- d) la promozione di scelte progettuali e di modalità di posa innovative, l'offerta di servizi efficienti, efficaci, economici e gestiti in sicurezza, riducendo i disservizi sulle strade urbane, i fattori di inquinamento, di congestione del traffico ed attuando un tempestivo ripristino delle funzioni;
- e) il coordinamento ed il controllo degli interventi tra i vari soggetti, previa verifica dell'esistente e dei programmi pubblici di sviluppo e dei gestori;
- f) la realizzazione di infrastrutture sotterranee, come definite dall'art. 40 della Legge 01.08.2002 n. 166 e dall'art. 34, comma 3, della L.R. 12.12.2003 n. 26 e s.m.i., per l'alloggiamento dei servizi a rete;



- g) la promozione del catasto del sottosuolo;
- h) La mappatura e georeferenziazione dei tracciati delle reti tecnologiche, delle strutture stradali e dei sottoservizi e il monitoraggio dei dati territoriali e tecnici, in collaborazione con i gestori e le aziende che operano sul Sistema Strade.

ART. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'alloggiamento nel sottosuolo dei seguenti servizi di rete:

- a) rete di approvvigionamento idrico;
- b) rete di smaltimento delle acque;
- c) rete elettrica di media e bassa tensione, compresa quella destinata all'alimentazione pubblica dei servizi stradali;
- d) rete di trasporto e distribuzione delle telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari;
- e) rete di distribuzione del gas

L'applicazione è altresì estesa alle correlate opere superficiali di connessione (allacciamenti) e/o derivazioni di utenza, nonché ai manufatti di ispezione, intercettazione, adduzione e convogliamento.

Le attività connesse alla posa, riparazione, sostituzione di servizi posti nel sottosuolo pubblico, oltre che dal presente regolamento, sono regolamentate dalle seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- Norme di sicurezza (CEI, UNI, CIG, eccetera)
- D.P.R. n. 24.07.96 n. 503 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
- Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione e attuazione di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e loro s.m.i.
- Decreto Direttore Generale Ambiente Energia e Reti Regione Lombardia 19.07.2011 n. 6630 - Indirizzi per l'uso e la manomissione del sottosuolo-
- Legge 14.01.2013 n. 10 in materia di sviluppo degli spazi verdi urbani
- Decreto 01 ottobre 2013. Infrastrutture stradali: specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali. G.U. n. 244 del 17 ottobre 2013.

Sono fatti salvi altresì gli aspetti connessi alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e al regime generale di concessione, disciplinati dall'apposito regolamento comunale.

Le autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico sono pertanto subordinate alla stipula di regolare concessione/contratto, fatte salve le esenzioni previste per legge per l'occupazione temporanea e permanente del suolo e sottosuolo pubblico e relativo pagamento.



Il regolamento per l'uso del sottosuolo recepisce, ai fini della posa e della realizzazione di infrastrutture in fibra ottica o infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, le indicazioni sui procedimenti abilitativi semplificati disposte rispettivamente dell'art. 45 della Legge Regione Lombardia 7/2012, dell'art. 2 della Legge 06.08.2008 n. 133 e dall'art. 86 del D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 e loro s.m.i.

ART. 4

AMBITO DI ESCLUSIONE

Le prescrizioni elaborate relativamente alla sola parte delle reti infrastrutturali non riguardano:

- a) le adduttrici e le alimentatrici primarie delle reti idriche;
- b) i collettori primari delle fognature;
- c) le condotte primarie ad alta pressione per trasporto gas o altri fluidi infiammabili;
- d) le linee elettriche ad alta tensione;
- e) ogni struttura rilevante appartenente ad un'unica Azienda erogatrice.

Per tali esclusioni si rimanda alle specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.



Comune di Inzago (MI)
Città Metropolitana di Milano

6

Regolamento comunale per l'organizzazione dei servizi a rete nel sottosuolo
e per la manomissione del suolo pubblico

TITOLO II

COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE



Art. 5

AZIENDE EROGATRICI ED OPERATRICI

E' possibile distinguere i seguenti soggetti:

- a) le Aziende Erogatrici dei servizi che operano per la pianificazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti di loro competenza, in rispetto degli indirizzi del Comune e degli interventi sulle reti stradali, tipicamente assegnatari dei sottoservizi;
- b) le Aziende Operatrici che realizzano e gestiscono le nuove reti e le infrastrutture ed effettuano manutenzione dei servizi a rete presenti nel territorio comunale;
- c) I privati, ovvero i soggetti privati, gli Enti e le Società che intervengono sul suolo e sottosuolo pubblico.

ART. 6

UFFICIO PER LA GESTIONE DEL SOTTOSUOLO

Il Comune, ai sensi dall'art. 19 d.p.c.m. 03/03/1999, art. 7 del Regolamento Regionale n.° 6 del 15/02/10 e dell'art. 39 della Legge Regionale n 7/2012 e smi, individua nell'ambito della propria autonomia organizzativa l' "Ufficio Unico per gli interventi nel Sottosuolo", di seguito denominato "Ufficio del Sottosuolo", appositamente dedicato a cui demandare le funzioni legate alla pianificazione del sottosuolo, le procedure autorizzative e di controllo degli interventi e l'interlocuzione con Regione Lombardia.

L'Ufficio del Sottosuolo è organizzato dal Comune in termini di personale e di strutture tecnico amministrative, prevedendo anche la collaborazione con altri uffici comunali e con il sistema dei Gestori dei Servizi a Rete.

L'ufficio del Sottosuolo assolve le seguenti mansioni:

- d) Il monitoraggio e la corretta applicazione del PUGSS (Piano del Sottosuolo) e del Regolamento di attuazione;
- e) l'attuazione del Regolamento e dei relativi allegati;
- f) la ricognizione delle infrastrutture esistenti e la verifica della loro utilizzabilità in collaborazione con le Aziende di gestione delle reti e dei sottoservizi nonché delle infrastrutture;
- g) la pianificazione e la programmazione degli interventi di infrastrutturazione nel sottosuolo stradale in collaborazione con i vari soggetti che a diverso titolo intervengono nel sottosuolo;
- h) il coordinamento con gli Uffici comunali e gli Enti interessati, con le Aziende Erogatrici ed Operatrici, i Gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico;
- i) la gestione delle pratiche di autorizzazione per interventi nel sottosuolo e nel soprasuolo stradale;
- j) l'informazione al cittadino ed agli utenti sulle materie di propria competenza;



- k) il collaudo delle nuove opere;
 - l) l'istituzione e l'aggiornamento del Catasto del sottosuolo ai sensi dell'art. 42 della Legge Regionale n. 7/2012 e art. 7 del Regolamento Regionale n. 6 del 15/02/10;
 - m) il collegamento dei dati con la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia
- L'Ufficio rilascia le autorizzazioni per:
- a) la realizzazione di nuove infrastrutture;
 - b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti esistenti;
 - c) gli interventi d'urgenza.

ART. 7

TUTELA DELLE STRADE, DEL SUOLO PUBBLICO E DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI

Con il termine "*suolo pubblico*" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali, ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

L'occupazione avviene quando un soggetto privato occupa una porzione del suolo pubblico o dello spazio ad esso soprastante o sottostante sottraendola all'uso pubblico.

L'occupazione del suolo pubblico è permanente se ha carattere stabile e se la durata non è inferiore a un anno, indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti.

L'occupazione del suolo pubblico è temporanea se la durata è inferiore a un anno.

Il Concessionario dovrà essere in regola con l'osservanza delle normative e dei regolamenti vigenti per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico e del sottosuolo e, se del caso, delle normative in materia di autorizzazioni paesaggistiche e permessi di costruire in materia urbanistica e/o edilizia. La concessione di occupazione di suolo pubblico è soggetta alla corresponsione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) nelle modalità definite con Deliberazione dell'amministrazione comunale.

In caso di manomissione di suolo pubblico l'autorizzazione è rilasciata dal Settore Polizia Locale e Commercio - dopo versamento/deposito della prevista cauzione di cui all'art. 38 del presente regolamento da parte del Concessionario; la cauzione, che si intende infruttifera, verrà restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo.

Sono esclusi dalla presente autorizzazione, i lavori eseguiti direttamente dal personale del Comune e dalle imprese appaltatrici appositamente incaricate dallo stesso.



Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzativi, dovrà tenere nel luogo dei lavori, il relativo atto autorizzativo da presentare ad ogni richiesta del personale comunale o degli agenti di polizia locale.

I soggetti che realizzeranno lavori di manomissione o opere su suolo pubblico realizzati senza la preventiva autorizzazione saranno soggetti a sanzione amministrativa ai sensi del vigente Codice della Strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia, proporzionalmente al costo dell'intervento effettuato, nonché al risarcimento di eventuali danni causati ad infrastrutture ed alberature ivi presenti.

Qualsiasi danneggiamento di qualunque entità dei sottoservizi esistenti dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo e al soggetto titolare del servizio, i quali provvederanno, ciascuno per quanto di competenza, ad impartire le disposizioni tecniche per le riparazioni necessarie, addebitandone le spese al titolare dell'autorizzazione.

ART. 8

SOLUZIONI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

L'Amministrazione favorirà, dove possibile, il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o dismesse e l'impiego da parte degli operatori dei servizi a rete di tecniche di posa a basso impatto ambientale, al fine di ridurre i tempi di intervento e le dimensioni dell'area occupata dal cantiere e di minimizzare i ripristini e il deterioramento della pavimentazione, conformemente alla previsione dell'Art. 5, comma 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999. L'Amministrazione autorizzerà l'impiego di tecniche a basso impatto ambientale che richiedano una profondità di posa ridotta. La posa di nuove infrastrutture su strada e relative pertinenze (banchina, marciapiede, ecc.) sarà pertanto consentita, oltre che con tecniche tradizionali (scavo a cielo aperto), con tecniche a basso impatto ambientale.

Prima di ogni intervento di posa, oltre ad una ricerca presso Enti e Aziende di informazioni circa l'esistenza di sottoservizi nella tratta dell'intervento, è opportuno condurre un'adeguata ricognizione del sottosuolo attraverso indagini di tipo geognostico.

Nell'**APPENDICE 1** viene proposto lo stralcio della D.d.g. 19 luglio 2011 – n. 6630 "Indirizzi per l'uso e la manomissione del sottosuolo" pubblicato nella Serie ordinaria n. 30 del 25 luglio 2011, nella quale vengono descritte le principali tecniche a basso impatto ambientale a cui attenersi, nonché una scheda riassuntiva delle loro caratteristiche.



ART. 9

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

In fase di istruttoria l'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo potrà convocare apposite riunioni al fine di assicurare il coordinamento fra i diversi operatori e soggetti gestori dei servizi, definire la concomitante realizzazione di interventi nonché le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra Comune ed operatori, scegliere le soluzioni adatte per l'ubicazione delle infrastrutture, ed in via più generale per garantire gli interventi siano programmati secondo l'esito di valutazione di compatibilità con la regolare agibilità del traffico e l'interesse pubblico.

La riunione di coordinamento ha lo scopo di:

- a) individuare le specifiche progettuali e le modalità operative
- b) promuovere il coordinamento fra gli operatori
- c) individuare le soluzioni operative più conformi ed efficaci
- d) individuare i vincoli di carattere ambientale, urbanistico e archeologico da rispettare nella fase di programmazione esecutiva delle opere;
- e) concordare modalità operative rispetto alla modifica della viabilità ordinaria e del trasporto pubblico

ART. 10

TRASMISSIONE DATI

I soggetti titolari dei servizi di erogazione di servizi pubblici sono tenuti a trasmettere all'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo entro il **30 settembre di ogni anno**, oltre alla cartografia ufficiale georeferenziata relativa ai lavori pregressi, anche il proprio Programma Operativo Annuale per l'anno successivo costituito da:

- Relazione generale
- Planimetria generale in scala 1:5000
- Planimetria di dettaglio in scala 1:1000 con l'indicazione dei tracciati e la specifica delle principali caratteristiche degli impianti da installare.

La mancata presentazione del Programma Operativo Annuale da parte di un Gestore entro il termine di cui sopra sarà interpretata come assenza di interventi previsti dal Gestore medesimo per l'anno di riferimento; un'opera non inserita nel Programma Operativo potrà non essere assentita dall'Ufficio.

Il Programma Operativo Annuale dovrà essere riferito a tutti gli interventi di potenziamento, estensione, rinnovamento e manutenzione delle reti programmati e prevedibili nell'anno di riferimento.

Contestualmente alla trasmissione del Programma Operativo Annuale i soggetti titolari dei servizi di erogazione dovranno trasmettere la cartografia ufficiale georeferenziata aggiornata con i tracciati ed i servizi a rete delle infrastrutture sotterranee di propria competenza.



La documentazione sopra descritta dovrà essere inviata sia in formato cartaceo (duplice copia) che in formato digitale (Relazione formato DOC o PDF – Planimetrie formato DWG, MXD o preferibilmente SHP) .

Le aziende erogatrici devono precisare per ciascuna tipologia di impianto:

- ubicazione
- profondità
- distanza da punti di riferimento
- dimensione e tipologia del materiale

Per gli impianti elettrici e di illuminazione pubblica è necessario specificare la tensione nominale.

ART. 11

PROGRAMMAZIONE

L'ufficio per la Gestione del Sottosuolo svolge l'azione di programmazione degli interventi operati sul suolo pubblico in collaborazione con i soggetti titolari dei servizi di erogazione.

La programmazione è volta ad attuare una gestione complessiva e coordinata degli interventi sulle reti dei sottosistemi presenti nel territorio comunale, per migliorare l'uso del suolo e del sottosuolo stradale ed offrire alla città servizi efficienti, riducendo i disservizi, gli elementi di criticità, l'inquinamento acustico ed atmosferico ed i costi sociali.

ART. 12

CATASTO DEL SOTTOSUOLO

Al fine della corretta gestione del sottosuolo anche in funzione di un idoneo coordinamento degli interventi, l'Amministrazione Comunale istituisce presso l'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo lo strumento del Catasto del Sottosuolo.

Il Catasto del Sottosuolo racchiude l'insieme delle tavole, mappe, planimetrie ed ogni altra documentazione (anche in formato elettronico) necessario alla rappresentazione della stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade pubbliche, nonché il posizionamento ed il dimensionamento delle infrastrutture per la distribuzione dei servizi pubblici a rete e delle altre infrastrutture presenti nel sottosuolo.

Sono parte integrante del Catasto del Sottosuolo:

1. la cartografia georeferenziata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche;
2. la mappa dei lavori in corso di esecuzione, completa del tipo di lavoro, delle caratteristiche tecniche dello stesso, dei responsabili, della durata delle attività e degli eventuali ritardi;
3. il quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione correlati dalla relativa tempistica



Per agevolare l'istituzione e l'aggiornamento del catasto del sottosuolo, tutti i soggetti che gestiscono infrastrutture presenti nel sottosuolo presentano all'Ufficio la documentazione cartografica, su supporto informatico, dell'infrastruttura e delle reti gestite, con l'indicazione dell'ubicazione e delle dimensioni della stessa, nonché i dati di aggiornamento in caso di nuove pose e manutenzioni straordinarie.

In merito al dato costitutivo del Catasto del Sottosuolo il presente Regolamento precisa che:

Il dato che costituisce la cartografia del Catasto del Sottosuolo deve essere atto a semplificare l'archiviazione, l'interrogazione, l'aggiornamento, la condivisione e l'interoperabilità dello stesso.

Stabilito che l' Allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6 del 15 febbraio 2010 e smi, fornisce le linee guida per la costituzione in formato digitale della banca dati topografica delle Reti di Sottoservizi e definisce, oltre ai contenuti delle Classi di oggetti che costituiscono le reti dei servizi, gli aspetti di strutturazione (tipo di formato, nomi dei file di fornitura e dei campi comuni a tutte le Classi) oltre che di geometria e di contenuto di queste; si individua nel contenuto di tale Allegato le specifiche per la strutturazione del dato prevista al comma 2 dell'art.42 L.r. 7/2012 e smi, nonché della fornitura prevista al comma 3 dello stesso.

Il sistema geodetico di riferimento da adottare nella rappresentazione dei dati è quello nazionale ai sensi del DPCM del 10/11/2011 G.U. 48 del 27/02/2012 ovvero UTM/WGS 84.

Il Catasto del sottosuolo si configura come un Sistema informativo composto da:

- a. gli strati informativi relativi ai tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con caratteristiche di cui sopra;
- b. uno strato informativo relativo alle aree interessate da "lavori in corso", completa del tipo di lavoro, le caratteristiche tecniche dello stesso, i responsabili, la durata delle attività e gli eventuali ritardi;
- c. un quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione, con i relativi tempi di realizzazione;
- d. l'insieme dei procedimenti con le normative di riferimento e lo schema dei documenti da predisporre, comprensivo di moduli.

ART.13

MONITORAGGIO INFRASTRUTTURE ESISTENTI

L'Ufficio, d'intesa con le Aziende, dà avvio ad un programma di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei sistemi di reti infrastrutturali, fruite e non, esistenti nel sottosuolo.

Il monitoraggio deve comprendere:

1. le strutture,
2. i punti di accesso,
3. lo stato delle opere murarie,



4. i servizi esistenti e il loro stato d'uso.

I risultati delle indagini, al termine della ricognizione, sono implementati nel Catasto del sottosuolo.

ART.14

ABBANDONO DELLE RETI

I soggetti titolari dei servizi di erogazione di pubblici servizi sono tenuti a comunicare al Comune ogni eventuale dismissione e/o abbandono delle proprie reti sotterranee.

Il Comune ha la facoltà di imporre in ogni momento ai soggetti suindicati, senza diritto ad alcuna indennità e nel termine stabilito, la rimozione della rete in disuso in caso di motivate circostanze connesse alla realizzazione di opere pubbliche o esigenze riconducibili alla collocazione di altre tipologie di impianti ritenuti di notevole importanza.

Su semplice richiesta i soggetti titolari dei servizi di erogazione di pubblici servizi sono tenuti senza diritto ad alcuna indennità e nel termine stabilito dal Comune, a spostare, modificare o annullare gli impianti collocati qualora ciò sia ritenuto necessario per l'impianto di servizi municipali, per modificazioni della sistemazione stradale, o per la realizzazione di opere pubbliche.



Comune di Inzago (MI)
Città Metropolitana di Milano

Regolamento comunale per l'organizzazione dei servizi a rete nel sottosuolo
e per la manomissione del suolo pubblico

14

TITOLO III

ITER AMMINISTRATIVO E AUTORIZZAZIONE



ART.15

DOMANDA DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

1. Chiunque intenda effettuare interventi comportanti la manomissione del suolo pubblico (sedi stradali e relative pertinenze, banchine, marciapiedi, aiuole a verde e/o pavimentate, ecc.) per l'esecuzione di opere edili o opere attinenti e/o relativi alla formazione, mantenimento, riparazione e rimozione di condutture/elementi connessi alle reti di cui all'art. 3, o ogni altra infrastruttura di cui alla L.R. 12.12.2003 n. 26 e s.m.i., sia per la posa di nuovi impianti, sia per la manutenzione di impianti già esistenti, e/o per interventi che possano interessare le sedi stradali e loro pertinenze, deve presentare idonea domanda di manomissione suolo pubblico indirizzata all'Area Polizia Locale e Commercio, fatto salvo gli interventi che non siano stati affidati dal comune o dall'Ente metropolitano, o che non siano previsti nell'ambito di un intervento edilizio già soggetto a specifico titolo abilitativo, piuttosto che nell'ambito di protocolli già in essere o stipulati con le aziende erogatrici o privati nei settori sopra richiamati o assimilabili.

La presentazione dell'istanza dovrà avvenire mediante la compilazione del modulo di cui all'**ALLEGATO A** e dovrà essere presentata, corredata di tutta la documentazione tecnico-amministrativa richiesta, almeno 15 giorni prima della data prevista di inizio lavori, secondo le seguenti modalità:

- Brevi manu presso l'Ufficio Protocollo del Comune – Piazza Quintino Di Vona, n. 3
 - Telefono: +39 02 954398 - Fax +39 0295310447
 - Posta ordinaria tramite il Servizio Postale (la data di ricevimento dell'istanza è quella risultante dal timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune)
 - Posta certificata – comuneinzago@legalmail.it
 - Presso lo sportello telematico "Comune aperto" del Comune di Inzago (<https://comuneaperto.comune.inzago.mi.it/>)
2. La documentazione minima richiesta per la presentazione dell'istanza è costituita da:
 - il nome del richiedente e copia del documento di identità (non necessario in caso di firma digitale);
 - l'impresa che realizzerà l'intervento, certificazioni e documentazione riguardanti la stessa;
 - il nome del Direttore Tecnico dell'impresa responsabile del cantiere;
 - Documentazione fotografica esplicativa a colori che illustra lo stato attuale dei luoghi e l'ambiente circostante dell'area oggetto di manomissione;
 - Il progetto esecutivo da realizzare, i cui disegni dovranno contenere:
 - l'estratto mappa o aerofotogrammetrico (Database topografico) con evidenziata l'area pubblica che si intende occupare e l'area oggetto dell'intervento
 - le planimetrie, piante sezioni e prospetti significativi in scala $\geq 1:100$ integralmente quotate relative all'occupazione da realizzare, con indicate le strade circostanti complete



della larghezza della carreggiata, i marciapiedi e la loro larghezza, le aiole, le alberature, la cartellonistica stradale, i semafori, con ben evidenziato lo spazio rimanente per il pubblico transito veicolare e pedonale, individuando anche il percorso per i pedoni

- i particolari esecutivi, piante e sezioni in scala 1:20 – 1:50 riportanti le caratteristiche tecniche dei manufatti e delle opere d'arte previsti lungo l'impianto, nonché il posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti
 - Relazione dettagliata delle opere da eseguirsi indicante le specifiche dell'intervento e/o dei lavori (lavori di scavo per la posa di sottoservizi o di altre infrastrutture, indicazione delle dimensioni dello scavo e del tracciato proposto con riferimento a precisi capisaldi) firmata dal richiedente e dal progettista;
 - le aree di ingombro massimo dei mezzi e delle attrezzature operative che si intendono utilizzare;
 - il Piano di sicurezza redatto ai sensi del Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81.
 - la data proposta di inizio dei lavori;
 - la durata prevista dei lavori;
 - altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento;
 - la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del transito veicolare e/o ciclopeditone;
 - l'originale del versamento della cauzione presso la Tesoreria Comunale;
3. Pagamento dell'imposta di bollo
- Il procedimento di manomissione del suolo pubblico prevede il pagamento dell'imposta di bollo da 16 € e dei diritti di segreteria/istruttoria.
- È necessario acquistare un'ulteriore marca da bollo da 16 € da apporre sull'autorizzazione.
- In caso di presentazione di istanza in forma telematica, è necessario acquistare una marca da bollo destinata esclusivamente alla presentazione dell'istanza e comunicare all'ente il relativo numero identificativo (seriale), autocertificando che questa non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011). Per comunicare i dati della marca da bollo tramite il portale è necessario compilare un apposito modulo, all'interno del quale saranno richiesti:
- il codice univoco istanza: codice univoco assegnato dal portale all'istanza, automaticamente precompilato e reperibile all'interno della sezione "Dati generali" della schermata principale di presentazione dell'istanza (schermata con il semaforo)
 - l'oggetto dell'istanza: breve descrizione dell'istanza oggetto del pagamento dell'imposta di bollo
 - il numero identificativo (seriale) della marca da bollo acquistata (evidenziato in rosso nel fac-simile sotto).
4. Deposito cauzionale e polizza fidejussoria
- A corretta garanzia dei lavori di ripristino definitivo della pavimentazione oggetto manomissione secondo le prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione, il richiedente dovrà prestare deposito



cauzionale o fideiussione bancaria o polizza assicurativa nelle modalità previste dall' art. 38 del presente Regolamento.

Se la domanda è presentata da un **soggetto privato** è necessario versare anche un deposito cauzionale a garanzia del regolare ripristino stradale: l'autorizzazione sarà concessa dopo che sarà consegnata la documentazione comprovante l'avvenuto versamento del deposito.

Se la domanda è presentata da un **ente gestore di servizi tecnologici** il Comune impegna l'importo della cauzione a garanzia del regolare ripristino stradale dalla polizza fidejussoria già depositata.

Sono esentati dal deposito cauzionale gli operatori del settore telecomunicazioni in caso di lavori di estendimento del servizio di banda larga (fibra ottica) (Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 88 e art. 89).

5. Ulteriori autorizzazioni correlate alla domanda di manomissione di suolo pubblico da presentare
 - Nei casi in cui l'istanza di manomissione riguardi più di un soggetto, al modulo principale deve essere allegato anche il **MODULO 1** da ciascun ulteriore soggetto avente titolo.
 - Nei casi in cui l'istanza di manomissione riguardi più immobili catastali (particelle terreni o unità immobiliare urbane), al modulo principale deve essere allegato anche il **MODULO 2** con l'elenco dettagliato di tutte le eventuali particelle terreni o eventuali unità immobiliare urbane incluse nel progetto, indicando come già avvenuto nel modulo principale eventuale sezione, foglio, mappale ed eventuale subalterno.
 - L'occupazione delle aree stradali e dei marciapiedi deve avvenire nel rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Codice della strada". Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito tali esigenze dovranno essere specificate già nella domanda. Nei casi in cui i lavori di manomissione comportino la soppressione totale o parziale di una o più corsie di marcia con contestuale creazione di congestioni del traffico o intralcio alla circolazione, oppure l'interdizione del transito ciclo-pedonale, il richiedente dovrà allegare alla domanda uno schema con l'individuazione della segnaletica orizzontale/verticale di cantiere adottata con l'individuazione di eventuali percorsi alternativi o qualunque altro accorgimento ritenuto idoneo alla riduzione dei disagi degli utenti della strada.
- Prima dell'inizio dei lavori il Concessionario è tenuto a richiedere l'emissione delle relative ordinanze in materia di viabilità da parte della Polizia Locale.
- L'esecuzione delle attività deve avvenire entro i valori limite stabiliti dal Piano di zonizzazione acustica comunale. Prima dell'inizio dei lavori il Concessionario è tenuto a richiedere l'emissione dell'**autorizzazione per attività in deroga alle emissioni sonore**, qualora necessaria. La relazione tecnica allegata alla domanda di deroga acustica deve contenere:



- elenco dettagliato delle apparecchiature rumorose, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. di cui si prevede l'utilizzo e il relativo livello di rumorosità espresso in termini di Leq (A) e relativi tempi di impiego
 - descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali attuati per contenere al minimo il rumore e la descrizione delle modalità di realizzazione.
6. Il richiedente dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico:
- della zona interessata dalla manomissione
 - dello scavo aperto ante e post esecuzione dell'intervento di posa delle tubazioni
 - della zona manomessa dopo le operazioni di ripristino
7. L'effettuazione di interventi d'urgenza dovrà avvenire nelle modalità definite dall'Art. 24.

ART. 16

ITER AMMINISTRATIVO

L'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo, ricevuta la domanda di manomissione del suolo pubblico e i relativi allegati necessari dall'Ufficio Protocollo comunale:

- a) Istruisce la pratica
- b) Verifica la conformità rispetto agli indirizzi del Programma Operativo Annuale
- c) Valuta la congruità del progetto alle disposizioni tecniche vigenti e agli indirizzi del presente Regolamento
- d) Valuta la possibilità di richiedere eventuali integrazioni ai richiedenti
- e) Accerta l'effettuazione dell'eventuale versamento economico necessario

In caso di necessità ed al fine di raccogliere ogni utile informazione presso altri settori comunali, le aziende erogatrici ed i soggetti privati interessati, l'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo può fare ricorso alla Conferenza dei Servizi o a riunioni di coordinamento.

L'Ufficio inoltre verifica i settori comunali, enti, aziende e privati interessati dall'intervento di cui si richiede l'autorizzazione e raccoglie le informazioni utili ad evitare eventuali sovrapposizioni tra più imprese erogatrici, la possibilità di usi in comune delle reti e l'utilizzo di infrastrutture comunali.

L'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo, ottenute le informazioni necessarie ed i relativi pareri rilascia l'atto di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico o ne comunica il diniego motivato.

La domanda di manomissione suolo pubblico sarà in ogni caso respinta se presentata in forma irregolare o se risultasse incompleta in tutto o in parte.

In caso di diniego il richiedente può ripresentare la domanda di manomissione con la relativa documentazione tenendo conto delle osservazioni dell'ufficio effettuate dall'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo.



Per eliminare o diminuire gli aggravi al corpo stradale o alla sicurezza della circolazione potrà essere imposto l'uso di tecnologie operative particolari quali trivellazioni, sondaggi, micro tunneling, posa di canalizzazioni teleguidate, ecc.

ART. 17

MODALITÀ AUTORIZZATIVE

L'autorizzazione di manomissione del suolo è concessa in conformità alle previsioni contenute nel Piano di infrastrutturazione del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), tenuti in considerazione i criteri di intervento del Regolamento n° 6 del 15 febbraio 2010, alle disposizioni della vigente normativa ambientale, nonché in coerenza con le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e comunale, anche di settore, incidenti sulle modalità di utilizzo dei suoli.

L'occupazione del suolo pubblico è autorizzata senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

La concessione e l'autorizzazione non vengono acconsentite quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso ad infrastrutture di alloggiamento esistenti senza compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati così come previsto dall'art 8 comma 4 Regolamento Regionale n° 6/2010.

Il Comune si riserva di non concedere l'uso di condutture municipali libere se queste sono riservate all'Amministrazione per il proprio uso.

Qualora il Comune predisponga la realizzazione di strutture sotterranee polifunzionali, idoneamente dimensionate per le esigenze delle varie aziende erogatrici, i rispettivi nuovi impianti, nella medesima tratta, non dovranno essere sistemati in sedi diverse, né dovrà essere autorizzato il ripristino di quelli interrati preesistenti nel caso di interventi di risistemazione, ad eccezione degli interventi per guasto o danneggiamento che interessino, comunque, un ridotto tratto della sede stradale.

L'Ufficio, nell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, indicherà:

- a) l'ubicazione dell'intervento con riferimento alla toponomastica e gli elementi correlati (capisaldi, intersezioni stradali, numerazione civica, etc.);
- b) la durata dell'occupazione temporanea (data di inizio, fine, fascia oraria di lavoro, lunghezza in ml/giorno di occupazione);
- c) la misura dello spazio concesso (espresso in metri quadrati per l'occupazione temporanea del soprassuolo e sottosuolo/per giorno di occupazione);
- d) le prescrizioni tecniche da seguire durante lo svolgimento dei lavori;
- e) le modalità di scavo, di posa e di ripristino del sedime stradale autorizzate;
- f) le prescrizioni in materia di viabilità, previa adozione dell'ordinanza ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs n.285 del 30/04/1992.



g) le sanzioni applicabili in presenza di accertate irregolarità dell'esecuzione dei lavori e danni.

ART.18

AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. L'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della domanda di manomissione suolo pubblico, salvo eventuali sospensioni o richieste di integrazione, comunica al richiedente l'avvenuto rilascio dell'atto di autorizzazione ovvero il diniego motivato.

Per lavori di piccola entità che non comportano scavi o che siano contenuti entro l'estensione di 20 metri e non siano collegabili ad altri interventi di scavo consecutivi (esempio apertura chiusini, scavi ricerca e posa giunti, raccordo reti-fabbricati, manutenzioni, allacciamenti ecc.), il termine per il rilascio dell'atto di autorizzazione potrà essere ridotto a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo del Comune.

L'autorizzazione di manomissione suolo pubblico dovrà in ogni caso contenere:

- gli estremi della domanda di manomissione suolo pubblico
- le generalità del richiedente e dell'Azienda erogatrice del servizio nonché i recapiti
- la descrizione dell'intervento e la localizzazione tramite allegato grafico
- le prescrizioni tecnico operative

Nella domanda di autorizzazione, secondo il modello predisposto, il richiedente deve indicare le seguenti informazioni:

- a) denominazione, sede legale, identità giuridica e titolarità;
- b) ubicazione e misura del suolo pubblico in cui si è previsto l'intervento;
- c) durata dell'occupazione di suolo pubblico.

La documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione, a firma di tecnico abilitato, è da fornirsi in triplice copia cartacea ed elettronica, consiste in:

- a) relazione tecnico-esplicativa;
- b) elaborati tecnici (formato DWG/DXF o SHP) verranno forniti nel Sistema di Riferimento cartografico Nazionale georeferenziati su Database Topografico comunale alle scale 1:100/1:200:
 - l'inquadramento planimetrico d'insieme;
 - Il riferimento alla tratta interessata dall'intervento, attraverso l'indicazione dell'ID univoco dell'elemento lineare presente nello Shapefile relativo alla rete tecnologica interessata dalla richiesta ed implementato nel Catasto del sottosuolo;
 - le planimetrie di dettaglio che devono indicare lo scavo e le aree laterali sino al limite dell'area di cantiere, la posizione delle canalizzazioni oggetto



dell'intervento, la segnaletica stradale orizzontale e verticale, la presenza e la tipologia di alberature e le indicazioni riguardo alle barriere architettoniche;

- le sezioni relative a strade con particolare dello scavo

- c) relazione geologica per scavi di profondità superiore ai 2 metri dal piano campagna;
- d) fotografie dell'area di intervento ante e post operam e dello scavo;
- e) nulla osta di enti preposti alla tutela di eventuali vincoli presenti nell'area di intervento.

Gli operatori di telecomunicazioni devono allegare copia autentica della licenza conseguita ai sensi dell'art. 4, primo comma della L. n° 249 del 31 luglio 1997.

Una volta rilasciato l'atto autorizzativo, l'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo comunica al richiedente, anche tramite posta elettronica, l'ultimazione dell'iter amministrativo tramite l'avviso di avvenuto rilascio, il quale riporta, tra gli altri, i seguenti dati:

- l'importo e le modalità di versamento necessarie al ritiro dell'atto autorizzativo
- il termine utile per il ritiro dell'atto autorizzativo presso l'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo, definito in 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuto rilascio, trascorso il quale l'atto stesso deve ritenersi decaduto e la relativa richiesta archiviata.

2. Ottenuta l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, l'interessato deve comunicare la data di inizio dei lavori di manomissione e la data di ultimazione degli stessi.

Ogni modifica riguardante i dati riportati nella comunicazione, i tracciati di posa delle canalizzazioni e la posa dei manufatti, l'area di occupazione ed il periodo esecutivo dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato di posa dei sottoservizi.

Nel caso in cui, durante l'esecuzione degli interventi autorizzati per sopravvenute esigenze tecnico-operative risultasse necessaria una variante rispetto al progetto esecutivo presentato ed approvato sia per quanto riguarda l'estensione della manomissione sia per quanto riguarda le tempistiche, il titolare dell'autorizzazione lo comunica tempestivamente al Comune, il quale richiede se necessario l'elaborazione e la successiva consegna di ulteriori elaborati corredati da una Relazione descrittiva contestualmente alla comunicazione di ultimazione dei lavori.

In caso di lavori che interessano o potrebbero interessare in parte anche proprietà private, il permesso per la loro esecuzione è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di tutti i proprietari.

3. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta sotto la responsabilità ed a cura e spese del concessionario idonea cartellonistica, indicante le generalità del soggetto esecutore dell'intervento ed adeguata segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e i necessari ripari della zona stradale interessata ai lavori, come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale, normativa di sicurezza, e secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli organi di polizia.



ART. 19

INTERVENTI SU SEDI STRADALI, MARCIAPIEDI ED AIUOLE DI RECENTE SISTEMAZIONE

Il Comune si riserva la possibilità di non concedere autorizzazioni ad effettuare lavori di manomissione di sede stradale o di marciapiedi appena risistemati o realizzati, se non dopo che siano decorsi almeno 2 (due) anni dall'ultimazione dei lavori.

ART. 20

PRESCRIZIONI GENERALI PER AIUOLE, ALBERATURE ED AREE DI PERTINENZA

Entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità secondo quanto evidenziato nei paragrafi successivi.

Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali sanzionati.

Oltre agli scavi di qualsiasi natura, nell'area di pertinenza delle alberature è vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- a. il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, combustibili ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- b. la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- c. l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- d. l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- e. il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- f. l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- g. l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo;
- h. la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- i. l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della zona di pertinenza dell'albero con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella sotto indicata;



<u>CLASSE DI GRANDEZZA</u>		<u>SUPERFICIE LIBERA CIRCOSTANTE IL FUSTO</u>
Esemplari monumentali o di pregio		proiezioni a terra della chioma
I	classe	mq.10 (dist. min. dal tronco mt. 1,50)
II	classe	mq. 6 (dist. min. dal tronco mt. 1,00)
III	classe	mq. 4 (dist. min. dal tronco mt. 0,60)
j.	l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, ad eccezion fatta del sottofondo di pavimentazioni leggere dello spessore non superiore a cm 30, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;	
k.	lo spargimento entro la zona di pertinenza dell'albero di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;	
l.	l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito.	

Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione del Settore Lavori pubblici, Cimitero ed Ecologia corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

<u>CLASSE DI GRANDEZZA</u>	<u>SUPERFICIE LIBERA CIRCOSTANTE IL FUSTO</u>
Esemplari monumentali o di pregio	mq.20
I classe	mq.10
II classe	mq. 6
III classe	mq. 4

Per la realizzazione di progetti da eseguirsi su banchine stradali esistenti, qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, ad esigenze di pubblica incolumità degli utenti o ad oggettiva impossibilità tecnica, le domande di manomissione dovranno comunque essere elaborate nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte, prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione esistente, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dal Settore Lavori pubblici, Cimitero ed Ecologia che dovrà preventivamente autorizzare il progetto e la sua realizzazione.



ART. 21

LAVORI DI SCAVO IN PRESENZA DI ALBERTURE ED AREE VERDI

Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas-metano, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) se ricadenti nelle aree di pertinenza di alberi di proprietà comunale devono essere autorizzati dal Settore Lavori pubblici, Cimitero ed Ecologia tramite l'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo; a tale scopo i richiedenti dovranno presentare richiesta di autorizzazione, almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi prima dell'inizio dei lavori, completa dei seguenti elaborati:

- una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 mt. oltre il limite dell'intervento;
- il genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi ed arbusti) ed il diametro del tronco a mt. 1,50 da terra;
- il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;
- una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti;
- una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento stesso eventualmente richiesti dal Settore stesso, e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
- una dettagliata documentazione fotografica;
- ove necessario, dovrà essere presentata al Settore competente, la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico.

Prima dell'inizio dei lavori il richiedente dovrà comunicare per iscritto al Settore Lavori pubblici, Cimitero ed Ecologia il nominativo dell'impresa esecutrice ed il periodo di esecuzione delle opere.

L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori (sia delle imprese appaltatrici che subappaltatrici) presenti in cantiere delle prescrizioni tecniche disposte, deve dare copia delle prescrizioni rilasciate dal Settore Lavori pubblici, Cimitero ed Ecologia al capo cantiere e lasciare copia del documento in cantiere a disposizione dei lavoratori e degli addetti ai controlli e, qualora richiesto dal Settore suindicato, deve altresì installare in cantiere un cartello che renda edotta la cittadinanza dei lavori autorizzati.

Il richiedente dovrà comunicare per iscritto al Settore di riferimento l'ultimazione dei lavori; i luoghi dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni antecedenti l'esecuzione delle opere e ripristinati a regola d'arte secondo le prescrizioni autorizzative; qualora si riscontrassero danni, verrà richiesto il



ripristino entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, trascorsi i quali l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente al ripristino, rivalendosi dei costi sostenuti sul soggetto richiedente l'esecuzione dei lavori.

I lavori di ripristino eseguiti dall'Amministrazione Comunale verranno contabilizzati in base al prezzario C.C.I.A.A. in vigore o di Assoverde con una maggiorazione del 20%.

Durante l'occupazione il Concessionario rimane completamente responsabile delle aree occupate dal cantiere e di eventuali danneggiamenti a persone e/o a proprietà di terzi.

Per gli scavi si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

Sono di seguito riportate le distanze minime da rispettare per gli scavi di qualsiasi profondità per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza cui questo appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA

Esemplari monumentali o di pregio	proiezioni a terra della chioma
I classe	> mt. 4
II classe	> mt. 3
III classe	> mt. 2

Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale; in tal caso gli scavi dovranno essere effettuati a mano in modo da arrecare il minor danno possibile all'apparato radicale delle piante.

In ogni caso in occasione di scavi nelle aree di pertinenza delle piante si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- il taglio di radici di diametro superiore a cm 3 è vietato;
- qualora sia necessario recidere alcune radici, i tagli dovranno essere netti ed eseguiti con utensili affilati;
- il materiale di risulta dello scavo dovrà essere accumulato sul lato dello scavo opposto rispetto all'albero;
- qualora non sia possibile il riempimento dello scavo nella stessa giornata di esecuzione, è necessario provvedere alla protezione delle radici dagli agenti atmosferici (messa in opera di tavolato parallelamente alla parete di scavo e interposizione di torba inumidita fra lo stesso e la parete dello scavo);

Qualora uno scavo e successivo riempimento possano aver prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, i tecnici del Settore Lavori pubblici, Cimitero ed Ecologia potranno richiedere di riaprire lo stesso per le necessarie verifiche tecniche del caso.

Eventuali interventi di cura e manutenzione quali potature, interventi fitosanitari e nutrizionali, misurazioni strumentali di tipo invasivo dovranno essere richiesti esclusivamente al Settore Lavori pubblici, Cimitero ed Ecologia.



ART. 22

OBBLIGHI E DIVIETI NELLE AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.

Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate come zona di pertinenza delle alberature o sulle piante stesse:

- il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
- i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;
- causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
- l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
- il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.

ART. 23

INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO IN PROSSIMITÀ DI ALBERATURE

La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:

- a. a mt. 5,00 per gli alberi monumentali o di pregio con diametro del tronco maggiore di cm. 80;
- b. a mt. 5,00 per i soggetti di *Platanus* con diametro del tronco maggiore di cm. 40;
- c. a mt. 3,00 per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
- d. a mt. 1,50 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.



Il Settore di riferimento dell'amministrazione comunale potrà aumentare le distanze riportate ai punti precedenti in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico.

Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse dal Settore Lavori pubblici, Cimitero ed Ecologia per le canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:

- per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle zone di protezione degli alberi;
- per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle zone di protezione degli alberi;
- per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o per cause di pubblica incolumità.

Le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi vengano effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione.

Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.

Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana.

Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide.

Nel caso di pericolo di gelo, le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale dovranno essere eseguiti a mano.

Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.

ART. 24

PROTEZIONE DELLE ALBERATURE IN AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere, oltre al rispetto di quanto sopra illustrato, è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).



Gli alberi presenti nelle aree di cantiere devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale.

Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di cm. 2, (assemblate senza inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili), poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiale-cuscinetto antiurto e senza .

In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.

I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui ai precedenti articoli. Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario, e l'interramento o il deposito , anche temporaneo di materiali inerti o di altra natura;

Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno mt. 2, assemblate senza chiodature, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto antiurto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili.

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere tempestivamente rimossi.

Nel caso che i lavori producano una presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Qualora i lavori si svolgano in prossimità di piante di Platano, le operazioni lavorative dovranno essere eseguite in ottemperanza del D.M. del 17.04.98 e Circolare Ministeriale applicativa del 28.06.98 n. 33686.D2.G e delle vigenti disposizioni regionali, emanate per combattere la diffusione del cancro colorato.



ART. 25

LAVORI SU AREE A VERDE PUBBLICO

Tutti i lavori eseguiti su aree a verde pubblico devono essere comunicati al Settore Lavori pubblici, Cimitero ed Ecologia almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata in aree a verde pubblico (tubazioni gas-metano, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.), realizzazioni di nuove infrastrutture devono essere autorizzati dall'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo; a tale scopo i richiedenti dovranno presentare richiesta di autorizzazione, almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi prima dell'inizio dei lavori, completa dei seguenti elaborati:

- una planimetria quotata che individui le linee di utenza e le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 mt. oltre il limite dell'intervento;
- il genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi ed arbusti) ed il diametro del tronco a mt. 1,50 da terra ;
- il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;
- una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti;
- una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini a regola d'arte ed a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento stesso eventualmente richiesti dal Settore Lavori Pubblici e Pianificazione territoriale, e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni alle alberature di sua proprietà;
- una dettagliata documentazione fotografica;
- ove necessario, dovrà essere presentata al Settore competente, la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico.

Prima dell'inizio dei lavori il Concessionario dovrà comunicare per iscritto il nominativo dell'impresa esecutrice ed il periodo di esecuzione delle opere.

Il Concessionario dei lavori ha l'obbligo di informare tutte le imprese presenti esecutrici delle prescrizioni tecniche disposte, fornendo copia delle prescrizioni rilasciate dall'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo che dovrà essere tenuto in cantiere a disposizione dei lavoratori e degli addetti ai controlli e, qualora richiesto, dovrà affiggere un cartello che renda edotta la cittadinanza dei lavori autorizzati.



Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto all'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo la conclusione dei lavori; i luoghi dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni antecedenti l'esecuzione delle opere e ripristinati a regola d'arte secondo le prescrizioni autorizzative; qualora si riscontrassero danni, verrà richiesto il ripristino entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, trascorsi i quali l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente al ripristino, rivalendosi dei costi sostenuti sul soggetto richiedente l'esecuzione dei lavori.

I lavori di ripristino verranno contabilizzati in base al prezzario C.C.I.A.A. in vigore o di Assoverde con una maggiorazione del 20%.

Durante l'occupazione il richiedente rimane completamente responsabile delle aree occupate dal cantiere e di eventuali danneggiamenti a persone e/o a proprietà di terzi.

ART. 26

DEPOSITO DI MATERIALI SU AREE PUBBLICHE

E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, a giardino, ad aiuola, nonché le aree di pertinenza degli alberi per depositi anche temporanei di materiale.

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, occorre che la Ditta titolare del cantiere o altro soggetto avente titolo richieda specifica autorizzazione per occupazione suolo pubblico al Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale che indicherà per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del cantiere.

Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interrimento massimo di 15 cm con materiale altamente drenante. Sono vietati inoltre l'asporto di terriccio e gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere e/o altri mezzi operativi.

ART. 27

TRANSITO DI MEZZI

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante è vietato il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell'apparato radicale stesso.

Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle aree di pertinenza degli alberi.



Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, e la superficie di terreno interessata dovrà essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche.

Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.

ART. 28

MANOMISSIONE URGENTE DEL SOTTOSUOLO

L'effettuazione di interventi urgenti di riparazione o di ricerca guasto per perdite gravi o per causa di forza maggiore, interruzioni di servizio o di pronto intervento, potrà essere intrapresa, in deroga a quanto indicato nei punti precedenti, previa tempestiva comunicazione - prima dell'inizio lavori - a mezzo fax o e-mail comuneinzago@legalmail.it al Comando di Polizia Locale ed al Settore Lavori pubblici, Cimitero ed Ecologia.

In questo caso sarà necessario presentare la domanda di manomissione di suolo pubblico comunicando e motivando nella stessa l'urgenza dell'intervento, salvo regolarizzare la procedura con il ritiro dell'autorizzazione e il versamento della cauzione, canone o tassa di occupazione (TOSAP/COSAP) e deposito della polizza fidejussoria.

La comunicazione di cui sopra dovrà specificare le ragioni che rendono indifferibile l'intervento, il tempo stimato di esecuzione se preventivabile e l'eventuale necessità dell'emissione di idonea ordinanza per la chiusura stradale e/o regolamentazione del traffico veicolare e pedonale.

Entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, il richiedente dovrà presentare idonea domanda di regolarizzazione, allegando specifica relazione sull'accaduto supportata da esaustiva documentazione fotografica e planimetria esplicativa dell'area oggetto d'intervento d'urgenza.

L'ufficio per la Gestione del Sottosuolo provvederà ad istruire la pratica rilasciando specifica autorizzazione di manomissione suolo pubblico in sanatoria soggetta alla corresponsione delle relative somme dovute per la manomissione del suolo pubblico.

Gli interventi d'urgenza dovranno riguardare esclusivamente situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e/o interruzioni di servizi di primaria necessità.

Il Comune si riserva, comunque, di verificare l'effettiva urgenza dei lavori intrapresi e di adottare gli opportuni provvedimenti; qualora venga riscontrata la mancanza dei suddetti presupposti gli interventi saranno considerati, se effettuati, privi di autorizzazione e sanzionati a norma di legge.



Comune di Inzago (MI)
Città Metropolitana di Milano

32

Regolamento comunale per l'organizzazione dei servizi a rete nel sottosuolo
e per la manomissione del suolo pubblico

TITOLO IV

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI CONCESSIONARIO



ART. 29

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

Il concessionario prima di iniziare i lavori dovrà avvisare tutti gli altri gestori di servizi del suolo e del sottosuolo pubblico e gli altri Concessionari del suolo pubblico, prendendo con essi gli accordi per un opportuno coordinamento, affinché non venga arrecato alcun tipo di danneggiamento ai cavi, alle tubazioni ed a ogni altra tipologia di manufatto esistente.

Le autorizzazioni che prevedono scavi, trivellazioni o sondaggi di profondità superiore a ml 1,50 (uno e cinquanta) dovranno essere comunicate a cura dei soggetti che intendono eseguire gli scavi al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Lombardia, ovvero alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.

La posa di nuovi impianti dovrà essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi, da eseguirsi a cura e spese dei soggetti interessati all'esecuzione degli scavi, per verificare la compatibilità con gli altri sotto servizi presenti. La posizione delle nuove linee non dovrà essere di impedimento od ostacolo ad interventi di manutenzione o di sostituzione delle condotte preesistenti; in casi di assoluta necessità potranno essere accettate situazioni di sovrapposizione o interferenze solo su presentazione di autorizzazione scritta da parte dell'Ente erogatore interessato. Qualora fossero riscontrate situazioni di sovrapposizione non autorizzate, il Soggetto che le ha causate, oltre all'applicazione della prevista sanzione, sarà obbligato, anche a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati in difformità a quanto sopra previsto.

Il Concessionario almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi prima dell'inizio dei lavori di manomissione ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo ed al comando della Polizia Locale per iscritto anche tramite fax, l'effettiva data di esecuzione delle operazioni.

La comunicazione di inizio lavori (**ALLEGATO B**), deve comunque contenere:

- a) I riferimenti dell'autorizzazione rilasciata
- b) Il nominativo della ditta a cui sono affidate le operazioni
- c) Il responsabile del cantiere
- d) La data di inizio dei lavori
- e) La presunta data di ultimazione dei lavori

ART. 30

COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve trasferire alle imprese esecutrici le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e le modalità esecutive indicate nel presente regolamento.



In caso di attraversamento di linee ferroviarie, tramviarie o simili, strade Provinciali e/o Statali, o interferenza con altre infrastrutture gestite da soggetti terzi, dovrà esserne data particolare comunicazione all'Ente interessato e dovranno essere rispettate tutte le condizioni poste, assumendo preventivamente parere e successivamente ottenimento di concessione o autorizzazione.

Nel caso di interessamento di strade su cui transitano mezzi di pubblico trasporto, il Concessionario deve prendere preventivi accordi con l'Azienda interessata, i competenti Uffici provinciali ed il Comando di Polizia Locale al fine di minimizzare i costi di esercizio ed i disagi nei confronti della cittadinanza.

Nel caso di attraversamenti di carreggiate veicolari, gli scavi devono essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito dei veicoli (garantendo in ogni caso una carreggiata a senso unico alternato) sia l'accesso alle proprietà limitrofe. Qualora in occasione di scavi l'Amministrazione o altri Enti abbiano la necessità, motivata per particolari esigenze tecniche di previsione e programmazione dei lavori, di realizzare predisposizioni impiantistiche nel sottosuolo, i gestori dovranno posare le suddette predisposizioni nel sottosuolo (come tubazioni passacavi, predisposizioni di allacciamenti, ecc.) al fine di evitare la continua riapertura della massicciata stradale garantendo una durata temporale più estesa alla pavimentazione stradale.

Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti viabili vari, dovrà essere presentata preventiva domanda al locale Comando di Polizia Locale e agli enti preposti per strade non di competenza Comunale o per linee tramviarie e ferroviarie.

Al fine del mantenimento del tappeto stradale, nell'esecuzione dei lavori di manomissione è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati.

Se la previsione di particolari manufatti interrati comporta problemi statici, il Concessionario è obbligato prima dell'inizio lavori a presentare la documentazione all'Ufficio preposto sul calcolo strutturale previsto dalla Legge 05.11.71 n. 1086 e dal D.M. 14.01.2008, dandone copia per conoscenza al Comune.

In questo caso al termine dei lavori il Concessionario dovrà provvedere al collaudo statico dei manufatti realizzati, consegnandone copia al Comune prima del ripristino della viabilità.

Il Comune non ha responsabilità alcuna circa la portanza e/o la stabilità del terreno e lo stesso dicasi per i manufatti presenti nel sottosuolo.

Per ogni caso la quota superiore di eventuali solette in calcestruzzo dovrà essere di almeno 25 cm. sotto il piano di calpestio e di scorrimento stradale, salve diverse indicazioni fornite dall'Ufficio preposto.

Qualora il Concessionario richiedesse la posa in soprasuolo di manufatti (colonnine, armadi, vani contatori ecc.) dovrà concordare con l'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo la collocazione esatta; in caso di richiesta dell'Amministrazione Comunale il Concessionario o il gestore dovrà provvedere allo spostamento, rimozione, interrimento o ad altra tipologia di intervento con oneri a carico dello stesso; le metodologie, i modi e i tempi di esecuzione verranno indicati dalla stessa Amministrazione Comunale.



Il Concessionario che ha richiesto l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico dovrà obbligatoriamente coordinarsi con il Comando di Polizia Locale, gli uffici cultura e sport, commercio per consentire il regolare svolgimento di mercati rionali, fiere e manifestazioni già programmate dall'Amministrazione Comunale.

È dunque compito del richiedente informarsi presso gli uffici Comunali rispetto agli interventi sul territorio eventualmente interferenti con le attività programmate da svolgersi ed in relazione a ciò l'autorizzazione potrà indicare periodi nei quali non è possibile procedere all'attuazione dei lavori.

In fase di rilascio di autorizzazione l'Amministrazione Comunale potrà prescrivere la posa di tubazioni libere; il Concessionario è tenuto al rispetto delle prescrizioni impartite senza che ciò dia diritto a eventuali richieste di indennizzo nei confronti del Comune.

ART. 31

GESTIONE DEL CANTIERE

I concessionari, durante lo svolgimento di opere soggette all'applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sono obbligati:

- a) a fornire all'Ufficio tutti i dati e le informazioni richieste in relazione all'intervento autorizzato (dati riguardanti le imprese esecutrici, piani di lavoro, programma temporale di realizzazione);
- b) a tenere a disposizione una base cartografica (su supporto cartaceo e digitale) aggiornata, con i tracciati e i dati tecnici delle infrastrutture installate "as built", evidenziando le opere come effettivamente realizzate;
- c) a tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi danno derivante da terzi in dipendenza delle opere eseguite;
- d) all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, assicurazioni, previdenza sociale ed antinfortunistica nei confronti del personale dipendente (in particolare il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed il Codice della Strada D.Lgs. 285/92) mantenendo in cantiere copia completa ed aggiornata della documentazione prevista;
- e) al coordinamento con la vigilanza urbana e a fornire una adeguata informazione al quartiere e agli utenti del servizio;
- f) a comunicare all'Ufficio e alle altre Società che gestiscono i servizi a rete la presenza, non rinvenuta durante le indagini preliminari, di canalizzazioni, impianti o manufatti che possano interferire anche solo parzialmente con le opere in corso. Ogni intervento aggiuntivo a quello previsto è a cura e spese dell'esecutore dei lavori;
- g) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico o ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
- h) a evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dagli organi competenti;



- i) a evitare scarichi di acque sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dalle competenti autorità;
- j) a evitare l'uso di mezzi, installazioni ed impianti che possano cagionare grave disturbo, pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi e predisporre tutto quanto necessario ad evitare sinistri e danni ai passanti ai quali devono essere garantite condizioni di transito in sicurezza;
- k) a collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati;
- l) al corretto smaltimento dei rifiuti e delle macerie prodotte.

L'Azienda, prima di iniziare i lavori di infrastrutturazione o manutenzione straordinaria, dovrà dare avviso scritto all'Ufficio, con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data presunta di inizio dei lavori, riconfermata per iscritto almeno 2 giorni prima dell'inizio effettivo per attivare i tecnici comunali e per programmare i controlli.

L'Azienda, prima di iniziare i lavori di manutenzione ordinaria o gli allacciamenti non programmabili soggette all'applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i.; dovrà dare avviso scritto via fax o via telefono all'Ufficio. Tale avviso va esteso alla Vigilanza Urbana ed a tutti le altre Imprese erogatrici dei servizi, per prendere con esse gli opportuni accordi affinché non vengano arrecati danni ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti e affinché venga limitato l'impatto con la viabilità.

L'Ufficio, durante lo svolgimento dei lavori, verificherà sistematicamente le modalità dell'intervento fino alla rimozione del cantiere. Ogni sopralluogo va verbalizzato e sottoscritto con il responsabile dei lavori dell'impresa esecutrice riportando gli eventuali rilievi, le difformità rispetto all'atto autorizzativo e descrivendo le prescrizioni imposte.

In caso di interventi con tecniche no-dig, alle Aziende operanti è richiesto il possesso di una specifica certificazione che le abiliti ad operare e sono obbligate a:

- a) prima dell'inizio delle attività, effettuare un sopralluogo con i tecnici dell'Ufficio e delle Aziende Erogatrici dei servizi posti nell'area dell'intervento, per valutare la congruità delle informazioni tecniche sui sottoservizi rilevati con indagini dirette ed indirette. In caso di incertezza sull'affidabilità dei dati in possesso saranno svolte indagini ed accertamenti di verifica sul posto;
- b) richiedere la presenza di un tecnico o un consulente dell'Ufficio per verificare il corretto svolgimento dei lavori, unitamente ai tecnici delle Aziende Erogatrici interessate, con funzioni di supporto nel caso si venissero a determinare situazioni critiche o situazioni di emergenza sul territorio o sulle reti. Le spese di supporto sono a carico delle Aziende.

Qualora, in sede di esecuzione dei lavori, dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo variazioni in corso d'opera che non alterano i dati fondamentali del progetto, tali variazioni potranno essere eseguite, se preventivamente concordate con l'Ufficio.



ART. 32

SEGNALAMENTO DEL CANTIERE

Il concessionario e l'impresa esecutrice sono tenuti ad adottare ed a far adottare tutte le cautele, opere provvisorie e segnalazioni regolamentari diurne e notturne previste dal vigente Codice della Strada, atte a garantire l'incolumità del pubblico transito, rendendosi direttamente responsabile, civilmente e penalmente, di ogni e qualsiasi danno e/o incidente che dovesse verificarsi in dipendenza dei lavori stessi, restandone completamente sollevata questa Amministrazione comunale ed i suoi dipendenti.

In ogni caso la manomissione sul ciglio stradale che con il cantiere occupa il marciapiede o gli eventuali percorsi pedonali dovrà delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lavori prospicienti il traffico veicolare della larghezza non inferiore a 1,00 metro, in caso di impossibilità alla formazione del suddetto corridoio il traffico pedonale dovrà essere deviato, mediante la predisposizione di idonea segnaletica, sull'altro lato della strada.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, lo schema del cantiere e della segnaletica allegato alla domanda di manomissione del suolo pubblico potrà essere sottoposto al parere della Polizia Locale. L'ufficio per la Gestione del Sottosuolo su indicazione della Polizia Locale può disporre varianti ed integrazioni alle proposte formulate se non ritenute idonee al fine di migliorare l'impostazione del cantiere e la viabilità circostante.

I percorsi alternativi e l'area di cantiere dovranno essere adeguatamente segnalati a cura e a spese dell'esecutore dei lavori ed in caso di riduzione temporanea della sede viaria è necessaria la presenza di personale o attrezzature idonee per la regolazione del flusso di traffico secondo le esigenze della circolazione.

Eventuali occupazioni che causino la chiusura di tratti stradali, l'inutilizzabilità di stalli per la sosta o altra tipologia di utilizzo della sede stradale o che ne comporti la modifica del normale utilizzo, saranno soggette alla richiesta di Ordinanza della Polizia Locale..

La modifica alla mobilità derivante dall'applicazione dell'Ordinanza della Polizia Locale comporterà l'installazione a carico del richiedente di idonea segnaletica stradale di preavviso del disagio alla cittadinanza almeno 48 ore prima dell'effettiva manomissione stradale.

Lo stralcio delle linee guida del D.M. 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per tipologia di strada da adottare per il segnalamento temporaneo" di riferimento da utilizzarsi per la segnaletica del cantiere è contenuto all'interno dell'**APPENDICE 2**.

Si precisa inoltre che a norma delle vigenti regolamentazioni in materia, tutti i segnali ed i ripari devono riportare ben visibile il nome dell'impresa esecutrice dei lavori ed all'inizio di ciascun cantiere dovrà essere apposto un cartello contenente le informazioni del cantiere.



ART. 33

MODALITÀ OPERATIVE E PRESCRIZIONI TECNICHE

Nella progettazione ed esecuzione degli interventi dovranno essere rispettate le modalità operative e le prescrizioni tecniche di cui all'**APPENDICE 1**.

ART. 34

COMUNICAZIONE FINE LAVORI CON RIPRISTINO PROVVISORIO

Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo ed al comando di Polizia Locale per iscritto anche tramite fax o mail comuneinzago@legalmail.it, la data di ultimazione dei lavori autorizzati.

La comunicazione di fine lavori (predisposta secondo il modulo di cui all'**Allegato C** deve comunque contenere:

- a) I riferimenti dell'autorizzazione rilasciata
- b) Il nominativo della ditta a cui sono affidate le operazioni
- c) Il responsabile del cantiere e i recapiti
- d) La data di inizio dei lavori
- e) La data di ultimazione dei lavori
- f) Dichiarazione di conformità sulla regolarità dei lavori infrastrutturali e di ripristino a firma del Direttore Tecnico o Direttore dei Lavori accompagnata ove necessario da copia collaudo statico

L'ufficio per la Gestione del Sottosuolo, qualora lo ritenga necessario effettuerà un sopralluogo nell'area per constatare l'effettiva ultimazione dei lavori, l'effettuazione a regola d'arte e la conformità con l'atto autorizzativo rilasciato.

In caso venissero rilevate anomalie, errori di esecuzione o mancato rispetto delle indicazioni di cui all'atto autorizzativo, il richiedente dovrà provvedere all'adeguamento il prima possibile e comunque **entro e non oltre il termine del primo giorno lavorativo successivo alla segnalazione**, in caso contrario l'ufficio provvederà a far eseguire gli interventi addebitando le spese sostenute.

Per l'esecuzione d'ufficio il Comune può incaricare altra ditta esterna oppure provvedervi direttamente, la contabilizzazione dei lavori verrà eseguita dal personale dell'ufficio competente utilizzando i prezzi vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori di ripristino.

L'importo come sopra calcolato verrà maggiorato del 20% quale rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per la direzione e contabilizzazione dei lavori e a parziale compenso dei disagi arrecati alla cittadinanza.

Nel caso di interventi di ripristino in cui i lavori iniziano e si concludono nell'arco della stessa giornata, tale comunicazione può essere effettuata contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 25 del presente regolamento.



ART. 35

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI CON RIPRISTINO DEFINITIVO

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo ed al comando di Polizia Locale per iscritto anche tramite fax o mail comuneinzago@legalmail.it, la data di inizio dei lavori di ripristino definitivo tramite modello di cui all' **ALLEGATO B**.

Per ragioni operative l'azienda può programmare l'esecuzione di ripristini definiti multipli riferiti a più autorizzazioni differenti inoltrando una unica comunicazione indicante gli estremi di ciascuna autorizzazione.

ART. 36

COMUNICAZIONE FINE LAVORI RIPRISTINO DEFINITIVO E PRESA IN CONSEGNA

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo ed al comando della Polizia Locale per iscritto anche tramite fax o mail comuneinzago@legalmail.it, la data di ultimazione dei lavori autorizzati con ripristino definitivo e contestuale richiesta di sopralluogo per presa in consegna da parte dell'organo comunale tramite modello di cui all' **ALLEGATO C**.

Il ripristino definitivo deve essere eseguito e terminato **entro e non oltre 3 (tre) mesi** dalla comunicazione di fine lavori con ripristino provvisorio. Per ragioni climatiche ed operative collegate all'asfaltatura non rientrano nel conteggio della tempistica i mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio di ciascun anno, dovrà comunque essere garantita l'uniformità del manto stradale.

Entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, un tecnico dell'ufficio preposto contatterà il referente della società per effettuare un sopralluogo congiunto al fine della verifica della corretta esecuzione del ripristino eseguito e la contestuale sottoscrizione del verbale di presa in consegna da parte dell'Amministrazione comunale.

Il sopralluogo congiunto porterà alla sottoscrizione del verbale di presa in consegna con la quale si accerterà la corretta esecuzione del ripristino effettuato e nel caso in cui il rifacimento venisse valutato non a regola d'arte il verbale dovrà contenere le prescrizioni necessarie e le tempistiche per l'intervento che non potranno essere superiori a **7 (sette) giorni naturali e consecutivi** dalla sottoscrizione del verbale stesso.

Si precisa inoltre che il concessionario rimane responsabile del ripristino stradale e dei lavori eseguiti per un periodo di **12 mesi** dalla data del verbale di presa in consegna sottoscritto tra le parti.



Comune di Inzago (MI)
Città Metropolitana di Milano

Regolamento comunale per l'organizzazione dei servizi a rete nel sottosuolo
e per la manomissione del suolo pubblico

40

TITOLO V

ONERI ECONOMICI, GARANZIE E RESPONSABILITA'



ART. 37

ONERI ECONOMICI

Il richiedente al fine del ritiro dell'autorizzazione di manomissione del suolo pubblico dovrà presentare presso lo sportello comunale incaricato al rilascio le attestazioni di pagamento dovute e comunicate contestualmente all'avviso di avvenuto rilascio.

I costi connessi all'autorizzazione di manomissione del suolo pubblico sono esplicitati all'interno dell'**ALLEGATO A**

Gli interventi da realizzarsi sul territorio comunale a carattere manutentivo richiesti espressamente da parte dell'Amministrazione Comunale non comportano alcun versamento e sono dunque gratuiti.

Gli interventi di manutenzione localizzata contenuti in 1 mq richiesti dai privati sono esentati dalle Spese di Istruttoria.

Gli interventi collegati a Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani di Recupero o similari sono soggetti alla sottoscrizione di idonea Convenzione tra le parti.

ART. 38

GARANZIE IN FASE ESECUTIVA

A corretta garanzia dei lavori di ripristino definitivo della pavimentazione oggetto manomissione secondo le prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione, il richiedente dovrà prestare deposito cauzionale o fideiussione bancaria o polizza assicurativa annuale di importo compreso fra € 1.000,00 (mille/00) e € 10.000,00 (diecimila/00) in funzione del numero di manomissioni effettuate nel corso dell'anno precedente secondo il prospetto di seguito riportato:

Manomissioni anno precedente	Importo fideiussione/polizza
n = 1	€ 1.000
$2 \leq n \leq 5$	€ 4.000
$6 \leq n \leq 9$	€ 7.000
$n \geq 10$	€ 10.000

Gli importi a garanzia e gli intervalli del numero di manomissioni riportati in tabella possono essere aggiornati mediante deliberazione dell'organo competente.

La garanzia può essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.93 n. 385, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.



La fideiussione avrà validità di 1 anno tacitamente rinnovabile e dovrà contenere l'obbligo dell'assenso del Comune per qualsivoglia modifica compresa la disdetta. Nei casi di incameramento parziale o totale della cauzione da parte dell'Amministrazione Comunale, essa dovrà essere immediatamente integrata fino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.

Costituisce motivo per lo svincolo della cauzione e comporta l'immediata richiesta di escussione il mancato ripristino a regola d'arte della manomissione entro il termine di 1 anno dal rilascio dell'atto autorizzativo.

Sono ammesse deroghe alla presentazione della polizza solo in presenza di leggi e normative di settore già emanate o da emanare per gli Enti erogatori di pubblici servizi, restando salva l'applicazione delle sanzioni ai sensi del Codice della Strada, anche nel caso in cui si provveda ad escutere la cauzione.

Gli interventi di manutenzione localizzata contenuti in 1 mq sono esentati dalla stipula delle garanzie di cui al presente articolo.

ART. 39

RESPONSABILITÀ PER DANNI VERSO ALTRI IMPIANTI O TERZI

Le opere concesse saranno eseguite e mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità del Concessionario il quale dovrà tener assolta ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che fossero derivati in dipendenza delle opere oggetto della autorizzazione.

L'autorizzato sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti gli eventuali danni a cose o persone o incidenti stradali derivanti dall'esecuzione dei lavori di manomissione, dal mancato o tardivo o inadeguato ripristino dei tagli stradali.

La responsabilità del ripristino stradale e dei lavori eseguiti sarà a carico del concessionario per un periodo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di presa in consegna.

Durante il periodo intercorrente fra il ripristino provvisorio e il rifacimento finale del manto stradale, il Concessionario avrà l'obbligo di intervenire ogni qualvolta segnalata la formazione di buche pericolose, cedimenti o qualsivoglia sistemazione **entro il termine del primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione** effettuata dall'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo.

Il Concessionario risponde dei danni che possano essere arrecati agli impianti del sottosuolo sia durante l'esecuzione dei lavori che durante le operazioni di manutenzione.

Il Concessionario rimane responsabile del ripristino stradale e dei lavori eseguiti per un periodo di **12 mesi** dalla data del verbale di presa in consegna. Gli eventuali lavori di manutenzione che si rendessero necessari entro la tempistica di cui sopra sono eseguiti dal concessionario **entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi** dalla comunicazione dell'Amministrazione Comunale; in caso contrario l'ufficio provvederà a far eseguire gli interventi addebitando le spese sostenute.



Per l'esecuzione d'ufficio il Comune può incaricare altra ditta esterna oppure provvedervi direttamente, la contabilizzazione dei lavori verrà eseguita dal personale dell'ufficio competente utilizzando i prezzi vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori di ripristino.

L'importo come sopra calcolato verrà maggiorato del 20% quale rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per la direzione e contabilizzazione dei lavori e a parziale compenso dei disagi arrecati alla cittadinanza.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori venissero danneggiate tubazioni e/o manufatti in genere sarà necessario contattare l'Ente Gestore e richiederne l'immediato intervento atto a garantire l'integrità e la funzionalità degli stessi.

Gli eventuali danni arrecati dovranno essere ripristinati a carico del Concessionario in maniera repentina e con l'ausilio di materiale idoneo alla sistemazione della tubazione e/o del manufatto.

Qualora le tubazioni danneggiate dovessero interessare un allacciamento privato il concessionario dovrà darne comunicazione all'Amministratore dello stabile.

Contestualmente allo svolgimento dell'intervento di ripristino il Concessionario dovrà provvedere alla comunicazione anche a mezzo fax all'Amministrazione Comunale relazionando sull'accaduto e successivamente al ripristino dovrà documentare l'intervento tramite la presentazione di idonea documentazione fotografica

Tutti i danni derivanti dall'esecuzione della manomissione del suolo pubblico arrecati, come ad esempio infiltrazioni d'acqua, interruzioni di alimentazione elettrica, rottura/danneggiamento di manufatti, saranno a totale carico del Concessionario, sollevando contemporaneamente l'Amministrazione Comunale ed il personale dipendente da ogni responsabilità in ordine a danni di qualsiasi natura a persone o cose che possano derivare durante l'esecuzione dei lavori successivamente all'ultimazione degli stessi.

Il Concessionario deve adottare ogni precauzione al fine di limitare il disagio alla cittadinanza e la formazione di buche, assestamenti o cedimenti diffusi/localizzati anche tramite la programmazione di sopralluoghi di controllo.

È inoltre obbligo del gestore mantenere i manufatti e le reti impiantistiche del sottosuolo/soprasuolo costantemente controllate e mantenute in perfetto stato di manutenzione e funzionamento fermo restando che eventuali ammaloramenti o malfunzionamenti che dovessero arrecare danni di qualsiasi genere a persone o cose saranno ad esso imputabili.



ART. 40

REGIME SANZIONATORIO

Le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento sono sanzionate mediante l'applicazione delle sanzioni così determinate:

- a) Per lavori eseguiti in difformità dalle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, sia in riferimento all'esecuzione tecnica dello scavo che del relativo ripristino € 100,00/ml. di scavo;
- b) Per scavi di lunghezza superiore rispetto a quella autorizzata € 100,00/ml;
- c) per modifiche sulla durata rispetto all'atto autorizzativo € 25,00/giorno;
- d) nel periodo che intercorre tra il ripristino provvisorio e il rifacimento finale del manto stradale, la società esecutrice dovrà intervenire ogni qualvolta segnalata la formazione di buche pericolose, cedimenti o qualsivoglia sistemazione entro il termine del primo giorno lavorativo successiva alla comunicazione effettuata dall'Ufficio per la Gestione del Sottosuolo, ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra definito comporta l'applicazione della sanzione pari a € 100,00/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo e comunque non superiore all'importo di € 500,00/cad.;
- e) per lavori eseguiti mediante procedura d'urgenza o somma urgenza non adeguatamente motivati e non rientranti nella casistica di cui all'art. 16 si applicano i Costi d'Istruttoria in quantità doppia rispetto alla somma dovuta.

A fronte di reiterati comportamenti negligenti da parte delle imprese esecutrici dei lavori, il Comune con motivato provvedimento può imporre al Concessionario (ove non in contrasto con normative pubbliche prevalenti) il divieto di impiego delle imprese che in situazioni analoghe precedenti hanno tenuto gravi comportamenti di inadempienza o di cattiva esecuzione delle opere nonostante i richiami dell'Amministrazione Comunale.



Comune di Inzago (MI)
Città Metropolitana di Milano

45

Regolamento comunale per l'organizzazione dei servizi a rete nel sottosuolo
e per la manomissione del suolo pubblico

TITOLO VI

NORME FINALI



ART. 41

APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali vigenti.

Qualora i ripristini e/o le manomissioni fossero coincidenti con lavori pubblici programmati dall'Amministrazione comunale è facoltà della stessa esonerare l'Azienda erogatrice dei Servizi dagli importi previsti.

ART. 42

RINVIO DINAMICO

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione :

- a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali
- b) lo statuto comunale
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate in automatico per effetto di sopravvenute norme vincolanti sovraordinate in attesa della modifica formale del regolamento.

ART. 43

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione assunta da parte dell'organo competente.